



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

Sent. n. 314/2014
Del 04/11/2014
Dep. 04/11/2014
Fase. Nr. 1383/2013 R.C.C.L.
Cron. Nr. 2014/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 1383 del Ruolo
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data
26 novembre 2013 da

[REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via Toschi n.10 presso e
nello studio dell'avv. [REDACTED] lo rappresenta e difende
unitamente agli avv. [REDACTED] e [REDACTED] Bonattoni
come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia [REDACTED] /2 presso e

nello studio dell' [redacted] che la rappresenta e
difende unitamente agli avv. [redacted]
[redacted] me da procura a margine della memoria di
costituzione

RESISTENTE

In punto a : pensione di anzianità.

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 novembre 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 4 novembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato [redacted] conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di
giudice del lavoro, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei ragionieri e dei periti commerciali affinché dichiarasse
il principio di diritto secondo cui in applicazione del criterio del pro
rata la resistente era tenuta a corrispondergli la quota retributiva
della pensione di anzianità nella misura risultante dall'applicazione
della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate
con le delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003 e del 20
dicembre 2003 ed in ultimo del 25 giugno 2011.

Domandava, quindi, che la resistente fosse condannata a
corrispondergli la pensione di anzianità secondo le modalità di

calcolo con il sistema retributivo antecedenti alle delibere impugnate per i versamenti dallo stesso effettuati fino al 22 giugno 2002 e secondo i criteri di calcolo con il sistema contributivo post delibera 22/06/2002 per quelli successivi fino alla data del raggiungimento della pensione, dichiarata illegittima la determinazione di pensione di cui alla delibera della Giunta esecutiva del 15 aprile 2009.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 17 gennaio 2014 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali chiedendo che in via preliminare venisse dichiarata la decadenza dall'azione giudiziaria intrapresa dal ricorrente ex art.25 del regolamento di esecuzione della Cassa, 443 c.p.c. e 47 co 2 del DPR n.639/1970, che in via preliminare venisse accertata la prescrizione dei ratei pensionistici compresi tra il 1 luglio 2004 e il 13 dicembre 2008, che in via ancora preliminare venisse accertata l'infondatezza del ricorso per errata qualificazione della fattispecie giuridica con conseguente mancata corrispondenza tra petitum e causa petendi.

Domandava, quindi, nel merito il rigetto del ricorso ed in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso che fosse accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità erogata in suo favore facendo applicazione rigorosa del principio del pro rata e di conseguenza secondo ogni singolo

criterio di calcolo vigente tra la data di iscrizione del ricorrente alla cassa e la data del suo pensionamento in riferimento ad ognuno dei vari periodi di anzianità contributiva durante i quali i criteri stessi erano in vigore.

Esponenza dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'odierna udienza dando lettura della sentenza.

Deve essere preliminarmente dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 sollevata dalla resistente.

Si rileva, infatti, che il D.P.R. n. 639/1970 è stato emanato per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 legge n. 153/1969, deleghe che avevano ad oggetto esclusivamente la revisione dell'ordinamento dell'INPS.

Ne consegue, pertanto, che il testo normativo, in ossequio all'oggetto della delega, contiene solamente norme riferibili all'INPS, non a caso qualificato fin dal titolo I e dall'art. 1 come l'"Istituto", senza necessità di ulteriore specificazione.

In tal senso si è del resto espressa larga parte della giurisprudenza di merito.

Risulta, invece, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c.

Si osserva, infatti, che come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte i singoli ratei di pensione si prescrivono in cinque

anni non essendo applicabile il principio di cui all'art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 dettato solo per le pensioni erogate dall'Inps.

In particolare la Suprema Corte (Cass. lav n. 9771/2012) pronunciandosi su pensioni non erogate dall' Inps ha asserito che: "Dal rapporto pensionistico di origine contrattuale (quale quello avente ad oggetto il trattamento erogato dal fondo pensioni di un istituto di credito, nella specie, sulla base della cd. clausola oro) non scaturisce una singola complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo. Ne consegue che, trattandosi di una prestazione da pagarsi periodicamente, la prescrizione applicabile è quella prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., restando del tutto priva di rilievo, a tal fine, la natura retributiva o previdenziale della prestazione medesima, con l'ulteriore conseguenza che la suddetta disposizione di legge impedisce di ravvisare il presupposto per l'applicazione analogica, alle pensioni di fonte negoziale, del complesso di regole e principi operanti per le pensioni erogate dall'I.N.P.S. e, in particolare, del principio, desumibile dall'art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, per cui si prescrivono in cinque anni soltanto le rate "liquidate" della pensione".

Ne consegue, pertanto, che non essendovi atti interruttivi anteriori

alla notifica del presente ricorso perfezionatasi in data 13 dicembre 2013 sono prescritti i ratei di pensione, ed in particolare le differenze del trattamento pensionistico, azionate nel presente giudizio fino al 13 dicembre 2008.

Tanto premesso si ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

Né in contrario rileva che la pensione sia stata erogata in base alla sola disciplina della delibera del 7 giugno/20 dicembre 2003 e non anche di quella del 22 giugno 2002 dal momento che il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina previgente alle modifiche regolamentari adottate anche con le suddette delibere 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e le pronunce della Suprema Corte, al di là dei singoli casi esaminati, enunciano un principio di carattere generale.

Si osserva, innanzitutto, che in linea generale secondo la giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte (Cass. lav n 8847/2011, 13607/2012, 13613/2012, 13614/2012) "Nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportate dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio cosiddetto del "pro rata" - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate, ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote

contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche "in peius" dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione, e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia "ratione temporis" del criterio retributivo, rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera - per il calcolo della quota A - il principio del "pro rata" e, quindi, trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo (la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione), e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni".

Si osserva, poi, che la Suprema Corte nella motivazione della

sentenza n. 18478/2012 ha disatteso la tesi della resistente asserendo che "Non occorre quindi - diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa - fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse private, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità".

Orbene detta giurisprudenza trova senz'altro applicazione nel caso di specie poiché la pensione per cui è causa ha una decorrenza dal 1 luglio 2004.

Si osserva, peraltro, che i suddetti principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Suprema Corte che tra l'altro ha statuito la non retroattività del disposto dell'art. 1 comma 488 della legge n. 147/2013.

In tale sentenza la Suprema Corte ha asserito che: " Come più volte affermato da questa Corte in identiche fattispecie (ex plurimis, Cass. 18.4.11 n. 8847; Cass. ord. 7.3.12 n. 3613; Cass. 29.10.12 n. 18556; Cass. n.13607\12; Cass. n.18559\12; Cass. n. 18558\12,

Cass. n. 18479\12; Cass. nn. 13607/2012, 13613/2012, 13614/2012), ritenendo infondata la tesi della Cassa circa la legittimità del nuovo testo dell'art. 49 del regolamento della Cassa medesima, introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in base al quale liquidare la pensione, non già, com'era in precedenza, sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali" col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all'80 % di quella derivante dall'applicazione delle modalità di calcolo previgenti. In tali pronunce si è sostanzialmente statuito che in tema di trattamento previdenziale, è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già - com'era disposto in precedenza - sulla base "dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione", ma sulla base della "media di tutti i redditi professionali annuali") perché effettuato (nella specie sempre dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali) in violazione della regola del "pro rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335; né può rilevare, in

senso contrario, il disposto dell'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione. Né rileva, sulla questione in esame, il disposto del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, convertito in L. n. 214 del 2011, il quale estende all'arco temporale di 50 anni le misure da adottare volte ad assicurare l'equilibrio finanziario delle casse professionali.

Più in particolare si è osservato (cfr. da ultimo Cass. ord. 14.2.14 n. 3514) che «Nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata -il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai

provvedimenti suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, *ratione temporis*, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche regolamentari adottate con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che, nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera -per il calcolo della quota A- il principio del *pro rata* e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni».

Tutte le complesse e contrarie argomentazioni della Cassa, oggi riproposte, sono state trattate nelle suddette pronunce e ritenute non condivisibili. Il Collegio ritiene di dover dare continuità al riferito orientamento. Inoltre, la sentenza invocata dalla Cassa n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le argomentazioni della Cassa medesima, avendo affermato che "Non occorre quindi -

diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa – fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delibere del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatizzate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquidazione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità". Il consolidato orientamento di questa Corte, sopra cennato, ha altresì ritenuto infondato anche il richiamo allo "ius superveniens", ossia alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763. Tale norma sostituisce il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12: col primo si innalza l'arco temporale da prendere in esame per assicurare l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati da 15 a 30 anni; col terzo periodo (sostitutivo del secondo della precedente norma) si dispone: "In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già

maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni....".

E' stato al riguardo affermato (Cass. n.13607/2012) che quella in esame «È una norma a carattere innovativo che in particolare, sostituisce il principio del pro rata di cui all'originario art. 3, comma 12, nella formulazione della L. n. 335 del 1995, con un principio simile, ma meno rigido. Non è più previsto il "rispetto del principio del pro rata", ma occorre che le Casse privatizzate, e quindi anche quella per ragionieri e periti commerciali, nell'esercizio del loro potere regolamentare, abbiano "presente il principio del pro rata" nonché "i criteri di gradualità e di equità fra generazioni"; ciò a partire dal 10 gennaio 2007. Il legislatore del 2006 ha quindi inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di intervento delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione previdenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati".La disposizione quindi facoltizza la Cassa ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga "temperato" rispetto ai criteri originari di cui alla legge n.335/95, tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delibere della Cassa adottate successivamente all'entrata in vigore della legge, ossia dal primo gennaio 2007, mentre nella specie si tratta di

verificare la legittimità delle precedenti delibere del 2002 e del 2003 sulla base delle quali è stata liquidata la pensione per cui è causa. In altri termini, la modifica apportata alla facoltà di decisione della Cassa riguarda le delibere future, successive al gennaio 2007, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui sono state emanate. Deve tuttavia considerarsi che la Legge 23 dicembre 2013 n.147, art. 1, comma 488, in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce: "L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".

Ritiene tuttavia il Collegio che anche a tale norma non possa attribuirsi natura retroattiva e risulti comunque inapplicabile al presente giudizio di legittimità, essendo subordinata ad un accertamento, l'essere gli atti e delibere degli enti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, in ogni caso non consentito a questa Corte. Deve inoltre considerarsi che il giudice delle leggi (cfr. ex aliis , C.Cost. n. 78\2012), ha in più occasioni chiarito i limiti che il legislatore incontra nell'emanare

norme retroattive, anche di interpretazione autentica, individuandolo, in generale, nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Ha quindi stabilito che la norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa ha lo scopo di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo", in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto" (sentenza n. 311 del 2009), o di "ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore" (ancora sentenza n. 311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale. Ipotesi queste che non possono ravvisarsi nella specie, ove è riconosciuta legittimità ed efficacia, con effetto retroattivo ed a distanza di oltre dieci anni, con relativo vulnus alla certezza del diritto, a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati (già pensionati), in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di

introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n.209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto). Nella specie non può ritenersi che sussistano detti requisiti, in primo luogo difettando una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, sussistendo in materia un ampio, e da tempo consolidato, univoco orientamento di legittimità, in senso peraltro opposto a quello della novella in esame, che si pone così in contrasto con gli ultimi dei limiti indicati. La soluzione fatta propria dal legislatore con la norma in questione, inoltre, non può essere considerata una possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d'interpretazione, quanto piuttosto una norma innovativa, diretta esclusivamente a rendere retroattivamente legittimi gli atti e delibere emanati dalla Cassa in contrasto con le norme vigenti in materia, come evincibili dal consolidato orientamento di legittimità in argomento.

Pertanto, la norma della finanziaria 2014, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 1, comma 763, l. n. 296\06, ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione, in contrasto col divieto di introdurre

ingiustificate disparità di trattamento e della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti assicurati e già pensionati, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti (cfr. da ultimo C. Cost. n.170\2013, n. 103\2013, n. 271\2011). La norma in questione, inoltre, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (cfr. C. Cost. n.209 del 2010). Né può venire in considerazione, nel contesto riferito, il principio della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative (C.Cost. ordinanze n. 137 e 346 del 2008). È peraltro noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione - integrino, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011). La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove

disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda, 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008, Bortesi e altri contro Italia).

Pertanto, secondo il giudice delle leggi, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all'art. 25 Cost.), se giustificato da "motivi imperativi d'interesse generale". Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni sopra svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei ad attribuire effetto retroattivo alla norma in questione. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, incidendo sull'esito giudiziario di controversie in corso.¹³- In definitiva il ricorso deve essere rigettato, imponendosi una interpretazione dell'art. 1, comma 488, L. n. 147\13 conforme ai menzionati principi costituzionali".

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che in conformità

all'orientamento della Suprema Corte il ricorso deve essere accolto. Deve , pertanto, dichiararsi che in applicazione del criterio pro rata la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva di pensione di anzianità nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate con le delibere del 22 giugno 2002, che peraltro parte resistente ha dichiarato di non aver applicato, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e per l'effetto la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali deve essere condannata a corrispondere a favore di [REDACTED] la pensione di anzianità secondo le modalità di calcolo con il sistema retributivo antecedenti alle delibere impugnate per i versamenti dallo stesso effettuati fino al 22/06/2002 e secondo i criteri di calcolo con il sistema contributivo post delibera 22/06/2002 per quelli successivi fino alla data del raggiungimento del diritto alla pensione, dichiarata illegittima la determinazione di pensione di cui alla delibera della Giunta Esecutiva del 15.04.2009 n. 484/09.

Devono, poi, essere dichiarati prescritti i ratei pensionistici dal 1 luglio 2004 al 13 dicembre 2008

Stante la controvertibilità della fattispecie e la reciproca parziale soccombenza devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.1383/2013 R.G., così provvede :

- 1) Dichiara che in applicazione del criterio pro rata la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali è tenuta a corrispondere a [REDACTED] la quota retributiva di pensione di anzianità nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate con le delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003
- 2) Condanna la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali in persona del legale rappresentante pro tempore alla corresponsione a favore di [REDACTED] della pensione di anzianità secondo le modalità di calcolo con il sistema retributivo antecedenti alle delibere impugnate per i versamenti dallo stesso effettuati fino al 22/06/2002 e secondo i criteri di calcolo con il sistema contributivo post delibera 22/06/2002 per quelli successivi fino alla data del raggiungimento del diritto alla pensione, dichiarata illegittima la determinazione di pensione

di cui alla delibera della Giunta Esecutiva del 15.04.2009 n.
484/09.

3) Dichiara prescritti i ratei pensionistici dal 1 luglio 2004 al
13 dicembre 2008

4) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 4 novembre 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

